



**Tribunale Ordinario di Venezia**

**Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da RWS ITALIA s.r.l. ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;


ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la sede legale della società istante in San Donà di Piave (VE);

osservato, in via preliminare, che, in quanto start up innovativa, la società RWS ITALIA s.r.l. è ammessa a fruire degli strumenti di cui alla L. 3/2012; rilevato che la società istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che, con ricorso depositato il 18.7.2017 e successiva integrazione depositata il 25.9.2017, RWS ITALIA s.r.l. ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni e crediti (magazzino, compresi i compattatori da riparare, beni strumentali e crediti per € 12.983,77), oltre agli introiti da royalties sulla base del contratto di concessione alla fabbricazione concluso dalla istante con TME s.r.l.;



rilevato, quanto alle passività, che la stessa risulta essere quella indicata nel documento 19 allegato al ricorso depositato il 18.7.2017;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la apertura della presente procedura;

**P.Q.M.**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Manuel Zampieri;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 18.7.2017 e della nota depositata il 25.9.2017, della relazione particolareggiata dell'OCC nonché della successiva integrazione e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 5) dispone la annotazione della domanda depositata il 18.7.2017 e della nota depositata il 25.9.2017, della relazione particolareggiata dell'OCC nonché della successiva integrazione e del presente decreto nel registro delle imprese.

Si comunichi anche al dott. Zampieri.

Venezia, 9.10.2017



Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

